



AMBIENTE

ATTENZIONE – IMPORTANTE SCADENZA DA VERIFICARE:

Scadenza autorizzazioni emissioni in atmosfera

Come già ricordato nella newsletter di maggio, **vi segnaliamo che il 31 dicembre 2015 scade l'ultimo termine di adeguamento previsto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06 per l'aggiornamento delle preesistenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.**

Il termine si riferisce agli impianti anteriori al 2006, autorizzati, ai sensi del D.P.R. 203/88, in data posteriore al 31 dicembre 1999. Rientrano anche gli stabilimenti che successivamente abbiano presentato una domanda di autorizzazione per modifica o ampliamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88, e che abbiano ricevuto in seguito un'autorizzazione parziale.

La mancata presentazione delle domande entro i termini previsti dal decreto corrisponde all'esercizio senza autorizzazione e comporta pertanto sanzioni penali (arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1032 euro). Le piccole e medie imprese, le aziende non soggette ad AIA o VIA, che non si avvarranno dell'autorizzazione generale, dovranno richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per informazioni e approfondimenti contattare il dr. Trivellato e la dott.ssa Capraro

Modifiche ed adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 20 novembre 2015 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1534 del 3 novembre 2015 che apporta significative modifiche al PTA.

Relativamente agli interventi di adeguamento, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 39, è prevista la presentazione di un piano di adeguamento entro il 29 febbraio 2016 ed il termine ultimo per la realizzazione degli interventi viene posticipato dal 31 dicembre 2015 al **31 dicembre 2018**.

Viene inoltre specificato il campo di applicazione, ad esempio per quanto riguarda l'Allegato F, relativamente agli Impianti di trasformazione e produzione dei metalli, viene specificato che si tratta delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), a prescindere dalle soglie.

Pubblicate le nuove edizioni delle norme ISO 9001 e ISO 14001

In data 15 settembre 2015 sono state pubblicate le nuove versioni revisionate delle norme UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001.

Le principali novità per la 14001 sono:

- un più rilevante coinvolgimento della leadership
- un maggiore allineamento con la direzione strategica
- un miglioramento della performance ambientale con particolare accento sulle iniziative proattive
- una comunicazione più efficace guidata da una strategia comunicativa
- un approccio al ciclo di vita che considera ogni fase di un prodotto o di un servizio, dallo sviluppo a fine vita.

Vengono inoltre introdotti i concetti di rischio e contesto.

Il periodo di transizione alle nuove norme terminerà il 15 settembre 2018, fino ad allora saranno valide sia le certificazioni ottenute secondo i vecchi schemi, che scadranno comunque il 15 settembre 2018, sia ovviamente quelle rilasciate secondo le nuove norme.



SICUREZZA

NOVITÀ DAL JOBS ACT

Istituzione dell'ispettorato nazionale del lavoro

Istituzione di una **Agenzia unica** per le ispezioni del lavoro denominata "**Ispettorato nazionale del lavoro**", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. Il fine è quello di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.



a cura di : Tiziano Strata, Andrea D'Ascanio, Federica Capraro, Carlo Trivellato, Anna Aldighieri

Tra i compiti dell'ispettorato ci sono la vigilanza in materia di lavoro, (contribuzione, assicurazione obbligatoria, legislazione sociale) compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria; l'attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni; l'esecuzione e coordinamento attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada.

L'ispettorato si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Altre modifiche previste sono le seguenti:

- miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'Inail;
- trasmissione all'Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO.

È stata pubblicata la nuova versione coordinata del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, versione datata settembre 2015 che riporta le semplificazioni in materia di sicurezza introdotte dal "Jobs Act", elencate sopra. Inoltre:

• **Requisiti del coordinatore per la sicurezza**

È previsto l'aggiornamento dell'allegato XIV, (prescrizioni per uniformarne contenuti, modalità e durata dei corsi). L'aggiornamento deve avvenire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, solo il modulo giuridico può svolgersi in modalità e-learning.

Inoltre novità in tema di piccoli cantieri (inserita dalla legge europea 2014, legge 115/2015) che stabilisce che i piccoli lavori edili di durata superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi - anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari ritornano ad essere soggetti alle "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri" fissate dal Titolo IV del DLgs 81/08

• **Prestazioni di lavoro accessorio**

Viene sancita, tra l'altro l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni del DLgs 81/08 e delle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

• **Commissione consultiva permanente**

Previsto monitoraggio dell'applicazione delle **procedure standardizzate per la valutazione dei rischi**, per procedere eventualmente alla loro revisione. Previsto anche il monitoraggio sulle procedure di organizzazione e gestione aziendale, e per la valutazione stress lavoro correlato per eventuale rielaborazione.

• **Nuovi strumenti per la riduzione del rischio**

L'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, deve rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

• **Sanzioni più aspre**

Raddoppiano gli importi delle sanzioni nel caso di violazione di specifici obblighi (es. invio i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) riferita a più di cinque lavoratori. Allo stesso tempo, le stesse sanzioni sono triplicate se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori.

Viene corretta la sanzione massima prevista a carico del medico competente (art. 284 comma 1) che, accertata un'anomalia nei lavoratori esposti ad uno stesso agente, non provveda ad informarne il datore di lavoro.

• **Interpelli**

Anche regioni e province autonome possono produrre interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro all'apposita Commissione

Camera di Commercio di Vicenza - bando di concorso "Contributi Alle Imprese A Sostegno Delle Attività Finalizzate All'effettuazione Di Check-Up Antisismico Sugli Edifici Produttivi"

Termini presentazione domanda dal 02/11/2015 al 04/12/2015



a cura di : Tiziano Strata, Andrea D'Ascanio, Federica Capraro, Carlo Trivellato, Anna Aldighieri

Possono usufruire tutte le imprese industriali che svolgono a titolo principale le attività comprese nel gruppo C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che hanno sede legale e/o Unità Locale operativa nella provincia di Vicenza e sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza. Devono essere in regola con il versamento dei diritti camerali, non essere sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria; ed essere in regola con il regime "de minimis". Sono ammesse a contributo camerale esclusivamente le spese di consulenza esterna per la predisposizione di una relazione tecnica per la valutazione dello stato degli edifici adibiti ad attività produttiva, per accertarne eventuali criticità strutturali e non strutturali (tamponature, impianti, scaffalature ecc.), nonché le spese per la valutazione della sicurezza e l'individuazione degli eventuali interventi di adeguamento o di miglioramento.

Sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda fino al 30 settembre 2016 (termine ultimo). Il contributo è pari al 40%. L'ammontare degli investimenti non deve essere inferiore a € 5 mila. I contributi saranno erogati alle imprese nell'ordine risultante dalla graduatoria del Bando e fino all'esaurimento della somma stanziata di € 80.000,00.

Gli investimenti ammessi al contributo camerale riguardano sedi e unità locali situate in provincia di Vicenza, che per gli stessi investimenti non hanno ricevuto, né riceveranno altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura, anche di fonte comunitaria, dalla stessa Camera di Commercio di Vicenza, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati. I contributi si intendono erogati in regime de minimis. Ulteriori informazioni sul sito della Camera di Commercio.

Nuovi Interpelli

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro nuovi interpelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro

Interpello: la formazione RSPP e i nuovi codici Ateco - no. 6/2015

Con l'interpello 6/2015 si chiede di sapere "quale sia il macrosettore di riferimento indicato dall'Accordo in parola per un'azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002 era identificata nella sezione DK e ora, con la nuova codifica, rientra nella Sezione C dell'Ateco 2007". La Commissione in sintesi indica "che un'azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell'Accordo, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002".

Interpello: è obbligatorio accettare la delega di funzioni? Interpello n. 7/2015 del 2 novembre 2015

La persona che il datore di lavoro designa come delegato può non accettare la delega?

La Commissione evidenzia tra l'altro che tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore "ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega 'sia accettata dal delegato per iscritto', elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa".

Dunque, in conclusione, la Commissione indica che non c'è l'obbligo di accettazione della delega di funzioni da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro: il soggetto delegato può rifiutare la delega.

l'Interpello n. 8/2015 del 2 novembre 2015 propone due quesiti:

1. Per fare richiesta di visita medica un lavoratore deve già essere soggetto a sorveglianza sanitaria?
2. Quali ambienti di lavoro deve visitare il medico competente?

La Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

1. "la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi".
2. In merito al secondo quesito, la Commissione Interpelli, considerato che l'obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, "ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 'alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro'".

Interpello: chiarimenti sull'obbligo di aggiornamento dei formatori – Interpello 9/2015

Un interpello risponde ad un quesito sull'obbligo di aggiornamento contenuto nei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro riportati nel decreto 6 marzo 2013. Cosa significa il termine "alternativamente"?



a cura di : Tiziano Strata, Andrea D'Ascanio, Federica Capraro, Carlo Trivellato, Anna Aldighieri

Con il termine "alternativamente" – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito di Confindustria in relazione al campo di applicazione del DPR 177/2011. Il decreto è applicabile alle attività portuali disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272? Interpello 10/2015

Ad esempio, il DPR 177/2011 è applicabile alle attività portuali, con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale?

La Commissione risponde al quesito dichiarando che le disposizioni di cui al Titolo II (Luoghi di lavoro) del d.lgs. n. 81/2008 “trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall'articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell'intero Titolo II [...] ai mezzi di trasporto”.

Pertanto “fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni ‘di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale’, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, **si esclude**, in vigore dell'attuale normativa, l'applicabilità del DPR n. 177/2011 nell'ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272”.



ENERGIA

DIAGNOSI ENERGETICA OBBLIGATORIA ai sensi del D.Lgs. 102/2014 – trasmissione documenti all'ENEA.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha recentemente chiarito in una FAQ che la documentazione relativa alle diagnosi energetiche obbligatorie per le Grandi Imprese e per le Imprese Energivore (art. 8 del D.Lgs. 102/2014), da eseguire entro il 05/12/2015, deve essere trasmessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro il 22 dicembre 2015, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, al fine di consentire ad ENEA di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto.

Per informazioni : ing. Andrea D'Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scca.it), ing. Fadi Onza (e-mail: fadi.onza@scca.it)



FORMAZIONE

CORSI IN PROGRAMMA

TIPO CORSO	ORE	DATA
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – GENERALE	4	26/11/2015
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL'ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO	4	1/12/2015

Le locandine e le schede di iscrizione sono disponibili sul nostro sito, al link:
<http://www.scca.it/joomla/index.php/corsi-di-formazione>
Informazioni e iscrizioni in segreteria

